

INVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL COMUNE DI VERONA.

DOCUMENTO PROGETTUALE PRELIMINARE DI MASSIMA

Il presente documento ha lo scopo di definire gli obiettivi generali e specifici della co-progettazione in epigrafe, nonché le risorse messe a disposizione del Comune di Verona, in modo da orientare gli Enti del terzo settore (ETS) nella predisposizione delle proposte progettuali che saranno valutate ai fini della scelta dell'Ente partner realizzatore degli interventi.

Contesto di riferimento

La mediazione sociale risulta essere di particolare utilità e interesse per le Pubbliche Amministrazioni, che hanno come scopo quello di attuare percorsi alternativi a livello sociale e giuridico mirati alla partecipazione collaborativa tra i soggetti nel rispetto del contratto o patto sociale di convivenza. La pratica della mediazione offre l'opportunità di effettuare un passaggio da "luogo del conflitto" ad un "luogo dell'incontro", attraverso l'uso di strumenti e tecniche che promuovono la partecipazione, la responsabilità e l'impegno sociale, valorizzando le capacità negoziali delle persone al fine di una gestione costruttiva e risolutiva del conflitto.

In tale quadro, i programmi di giustizia riparativa attuati attraverso la mediazione penale, assumono un particolare rilievo. Nello specifico, la giustizia riparativa è intesa come "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale" (Direttiva /2012/29/UE). Con tali percorsi, dunque, si presta attenzione non solo all'autore del reato e alla sua storia ma anche alle dimensioni relazionali, sociali e comunitarie all'interno delle quali si colloca il reato: l'obiettivo è tentare di ricostruire, con il consenso delle parti, la lacerazione della relazione con la vittima e, più in generale, con il contesto sociale.

La proposta della giustizia riparativa si distingue dai modelli tradizionali, rappresentati dalla giustizia retributiva e rieducativa, in quanto essa non pone al centro l'autore del reato, ma la stessa vittima, la quale può partecipare attivamente. Infatti, la giustizia riparativa coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, attraverso un riconoscimento reciproco che porta a ricucire il patto di cittadinanza che è stato frantumato dalla commissione del reato.

La giustizia riparativa si pone, quindi, come un modello di giustizia all'interno del quale la commissione di un reato è intesa non tanto, o non solo, come violazione di un precetto, in una prospettiva statica, quanto piuttosto come rottura di un equilibrio sociale tra individui e tra individuo e comunità, generando un'opportunità di crescita, attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima, nella prospettiva di una effettiva presa di coscienza, da parte del reo, delle conseguenze del reato e in vista di un effettivo reinserimento nel tessuto sociale.

Si tratta di una modalità di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) caratterizzata dal ricorso a spazi, tempi e strumenti che consentono alle parti coinvolte nel reato (vittima, reo e/o comunità) di incontrarsi per gestire, responsabilmente, gli effetti generati dal reato, con il possibile esito della riconciliazione.

Tra gli strumenti di giustizia riparativa prevalentemente in uso, possono individuarsi molteplici programmi, che all'interno di un Centro per la giustizia riparativa, possono condurre ad un esito riparativo, quali:

- dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi (esito simbolico);
- il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori (esito materiale).

In questo senso, l'attività del Centro per la giustizia riparativa rappresenta snodo necessario per l'esercizio del diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa in materia penale da parte della vittima del reato, della persona indicata come autore dell'offesa, di altri soggetti appartenenti alla comunità (quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali) e chiunque altro vi abbia interesse, concretizzando, sul piano territoriale, la strategia nazionale di attuazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 150/2022.

In materia di giustizia riparativa, si richiama, in particolare, la seguente cornice normativa:

- Raccomandazione N. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999;
- Direttiva 2012/29/UE che istituisce "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 "Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale";
- Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del 17 maggio 2019, che avviano un processo di sistemazione organica in materia, integrando i risultati delle esperienze sin qui sperimentate in Italia dai servizi della giustizia, con le recenti indicazioni normative a livello nazionale ed europeo, invitando alla condivisione della cultura riparativa attraverso un approccio integrato con gli enti territoriali, i decisori pubblici, il no profit che insieme agli operatori della giustizia hanno la responsabilità di costruire processi di gestione e ricomposizione dei conflitti;
- Legge 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", con particolare riferimento all'art. 1, co. 18, dedicato alla giustizia riparativa;
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa".

Attività progettuale

L'azione progettuale mira alla gestione dei servizi del Centro per la giustizia riparativa del Comune di Verona (di seguito anche solo "Centro"), in piena conformità al Protocollo d'intesa stipulato tra il medesimo Comune e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, acquisita al P.G. n. 341180/2025, con l'intento di implementare ulteriormente i servizi utili alla cittadinanza nell'ambito della risoluzione dei conflitti e della convivenza.

Nello specifico, si intende sperimentare e valorizzare, nell'ambito della giustizia riparativa, pratiche di mediazione penale, capaci di rimettere al centro la vittima del reato, accogliendo una nuova concezione di "riparazione del danno". Interesse primario è, infatti, quello di promuovere percorsi ed esperienze in grado di sollecitare nuovi approcci nell'ambito del trattamento dei conflitti sociali e penali, orientando l'attenzione alla capacità "rigenerativa" delle esperienze di welfare comunitario.

Il progetto sarà attuato in co-gestione con il Comune di Verona, che manterrà un ruolo di coordinamento e di supervisione progettuale.

Il Centro, che garantirà un orario di apertura al pubblico, dedicherà attenzione, per il tramite di figure esperte (in particolare, mediatori e interpreti), all'ascolto e al supporto dei cittadini nella

gestione di situazioni di conflittualità, attraverso il dialogo e l'incontro. In tal senso, attiva spazi di ascolto, accoglienza e dialogo e permette di acquisire gli strumenti necessari alla gestione dei conflitti promuovendo, al contempo, solidarietà, responsabilità e rispetto per le relazioni sociali e la dignità umana, oltre che un senso di comunità necessario per il benessere sociale collettivo. Ci si attende, quindi, un miglioramento del benessere e della convivenza sociale e, nel contempo, una riduzione dei casi di conflitto attraverso interventi di mediazione penale di giustizia riparativa (colloquio preliminare e mediazione penale con vittima e reo).

Gli interventi saranno realizzati presso gli spazi del Centro per la giustizia riparativa del Comune di Verona, dedicato allo scopo. L'ente co-progettante potrà essere coinvolto nei rapporti con le Autorità giudiziarie o altri soggetti istituzionali e non, nell'eventuale necessità di costruire intese, protocolli o collaborazioni.

Il Centro deve attivare spazi di ascolto, accoglienza e dialogo e permettere di acquisire gli strumenti necessari alla gestione dei conflitti promuovendo, al contempo, solidarietà, responsabilità e rispetto per le relazioni sociali e la dignità umana, oltre che un senso di comunità necessario per il benessere sociale collettivo.

Obiettivi progettuali

Con il progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- avvio sul territorio di un servizio dedicato alla sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa attraverso la mediazione penale con vittima e reo, rivolti ad adulti e soggetti minori di età, e percorsi di mediazione sociale, con ricorso ad approcci e modelli finalizzati alla gestione di situazioni di conflittualità ricostruendo legami e relazioni tra la vittima, gli autori del reato e la comunità;
- attivazione di servizi a supporto dei cittadini nella gestione di situazioni di conflittualità e per l'accesso ai programmi di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale, da realizzarsi anche attraverso la collaborazione con i servizi della giustizia (quali Procura, Tribunale Ordinario, Ordine degli Avvocati e Istituti Penitenziari, Procura Minorile, Tribunale per i minorenni del Veneto, Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (USSM), Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE)) ed il Servizio Sociale territoriale sia per la trattazione dei casi individuati, sia per promuovere attività informative/formative interne;
- promozione alla diffusione della cultura della giustizia riparativa rivolta alla cittadinanza.

L'obiettivo specifico si sostanzia nel tendere e promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

Il Comune di Verona mantiene la titolarità delle scelte e degli obiettivi del progetto, oltre al coordinamento e supervisione progettuale.

L'attività svolta dal Centro sarà puntualmente documentata attraverso verbalizzazioni, reportistica e relazioni che saranno oggetto di monitoraggio da parte del Comune di Verona.

Destinatari

I beneficiari della attività progettuali sono:

- i soggetti che rientreranno nei percorsi di giustizia riparativa e mediazione sociale;
- gli operatori del Servizio Sociale territoriale per la collaborazione sulla casistica e per le attività informative/formative a loro rivolte, la Polizia Locale e il personale educativo;

- la cittadinanza, con riferimento alla promozione della diffusione della cultura della giustizia riparativa.

Risorse della co-progettazione

Per la realizzazione del progetto il Comune di Verona mette a disposizione dell'Ente attuatore partner (EAP) le risorse di cui all'art. 5 dell'invito in oggetto e precisamente:

- a) la somma massima complessiva di euro 224.000 (oneri fiscali inclusi) per il primo anno di durata della Convenzione, corrispondenti a complessivi euro 672.000,00 per il triennio, in caso di assegnazione del finanziamento ministeriale per le due annualità successive alla prima. Si precisa che per le eventuali annualità successive alla prima, le predette risorse potranno essere oggetto di variazione a seguito dei pertinenti trasferimenti ministeriali, con conseguente eventuale necessità di rimodulare le attività progettuali ed il relativo budget in funzione dei nuovi importi assegnati. Pertanto, gli stanziamenti per l'eventuale secondo e il terzo anno di attività devono intendersi come meramente indicativi.
- b) l'immobile sede del Centro sito in Verona, Piazza Madonna di Campagna n. 1/a, con i relativi arredi (se di proprietà del Comune medesimo), stanze che saranno identificate ad uso esclusivo del Centro.

Si precisa che le risorse economiche pubbliche per l'implementazione della progettualità in oggetto, costituiscono contributo per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e sono garantite unicamente e nei limiti del finanziamento conferito dal Ministero della Giustizia, da utilizzarsi secondo le eventuali disposizioni del medesimo Ministero ed alle condizioni e modalità stabilite dall'invito in oggetto e dalla convenzione di co-progettazione.

L'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Verona, costituisce il massimo importo erogabile e deve intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

In ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ente partner, tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma sono da ricondurre a contributi a sostegno delle spese sostenute dall'EAP, prive di scopo di lucro o profitto, per la realizzazione delle azioni progettuali ed al fine di consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione dell'EAP alla funzione pubblica sociale. Pertanto, la loro erogazione all'EAP è soggetta a previa puntuale rendicontazione (fuori campo IVA) ed avviene esclusivamente a titolo di trasferimento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, a copertura delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, per la realizzazione delle attività co-progettate e ad esso direttamente imputabili, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi, conformemente al quadro economico puntualmente definito in fase di co-progettazione ed alla sua eventuale concertata rimodulazione nei limiti del complesso delle risorse sopra definite.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, l'EAP può mettere a disposizione risorse proprie (ulteriori rispetto al finanziamento pubblico già previsto) a titolo di compartecipazione in termini di miglioramento/valorizzazione delle attività progettuali e che contribuiranno a definire il quadro economico di progetto, consentendo di aumentare l'efficacia nella realizzazione degli interventi. Tali risorse possono consistere in proprie risorse strumentali (beni, strutture, attrezzature, mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio operanti nelle attività progettuali a qualunque titolo) e finanziarie.

Spese ammissibili

Nell'importo del finanziamento del Comune di Verona di cui sopra alla lettera a), sono ricompresi gli

elementi economici per la realizzazione delle previste attività progettuali.

Le spese ammesse a contributo dovranno essere generate nel corso della durata del progetto, essere pertinenti e strettamente riferibili al progetto stesso, essere sostenute dall'EAP e rendicontate, verificabili, quietanzate e attestate da documenti giustificativi, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi coperti da un altro progetto o da un'altra sovvenzione di natura pubblica;
- b) imposte e tasse. Relativamente all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ove applicabile, il relativo importo è riconosciuto a livello di Progetto qualora non sia recuperabile dall'EAP e, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento;
- c) la valorizzazione di beni di proprietà del beneficiario;
- d) le sanzioni, oneri finanziari e perdite contabili. Si tratta, in generale, di costi aventi nesso con l'inadempienza a condizioni contrattuali o legali, nonché di costi aventi nesso con operazioni finanziarie o perdite generate da operazioni contabili, quali: il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite (ad esempio, per eccedenze di inventario) o comunque per potenziali passività future, gli interessi passivi e di mora, i debiti ed oneri di servizio del debito (ad esempio, servizi per il recupero dell'importo dovuto), perdite derivanti dal cambio di valuta (inclusi i costi di copertura), le penali, i debiti dubbi (debiti cancellati), le ammende, le sanzioni, i deprezzamenti e passività, i costi delle azioni legali, le commissioni per operazioni finanziarie/bancarie, le perdite di cambio e altri oneri finanziari;
- e) l'acquisto di terreni e beni immobili e beni mobili registrati;
- f) i contributi in natura o costi riconducibili a forme di contribuzione, che coprono tutti i beni, i servizi e le somme di denaro ricevuti senza compenso. I contributi in natura includono il lavoro volontario, la disponibilità, le donazioni, i regali, i premi, le borse di studio, le riduzioni, gli sconti ed ogni altra forma di riduzione del prezzo. Di seguito alcuni esempi di contributi in natura: i volontari (senza retribuzione o compenso) impegnati nel progetto; il personale distaccato che non riceve compensi dall'organizzazione coinvolta (ad esempio, personale distaccato verso un'organizzazione al fine di condividere competenze); il personale di lavoro interamente sovvenzionato; le attrezzature, immobili, beni o servizi acquistati specificamente con donazioni private o sussidi pubblici; le attrezzature o beni messi liberamente a disposizione dall'organizzazione; i beni e servizi ricevuti come premio/regalo (ad esempio, un venditore di prodotti informatici regala un PC all'organizzazione come incentivo commerciale);
- g) le spese irragionevoli, intendendosi le spese non necessarie e/o eccessive. Di seguito alcuni esempi: i) spese non necessarie: incentivi (ad esempio, premi attribuiti ai membri del progetto sotto forma di regalie); costi voluttuari (ad esempio, cene di gruppo o eventi esterni al progetto); materiale o attrezzature non necessarie perché non strumentali all'attuazione del progetto; in generale, tutte le spese in mancanza delle quali il progetto potrebbe essere completato senza incorrere in ostacoli significativi (possibilità di completare il progetto senza tale spesa); ii) spese eccessive: prezzi sovrastimati (ad esempio, attrezzature acquistate senza una preventiva valutazione o negoziazione del prezzo); selezione inadeguata degli standard (ad esempio, attrezzature con standard elevati, ma con uno scarso rapporto qualità/prezzo); numero sovrastimato di articoli (ad esempio, un ordine di n. 100 articoli laddove il consumo medio per un periodo simile è di n. 80);
- h) riduzioni o sconti sull'acquisto di beni e servizi;
- i) le spese per la costituzione di organismi in composizione plurisoggettiva, le spese relative a polizze assicurative RCT/RCO ed a garanzie afferenti al progetto, salvo le spese obbligatorie per legge di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Disciplina delle attività progettuali

Relativamente alla disciplina degli interventi progettuali, si rinvia al citato Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025, qui richiamato, che ne individua anche gli elementi caratterizzanti. In particolare, si evidenzia che nell'espletamento delle attività progettuali l'EAP deve:

- a) garantire, sin dall'avvio del servizio, la piena fruibilità di tutti i programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 150/2022, nel rispetto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) approvati con l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU, dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge, nonché dei principi europei e internazionali in materia. Riguardo ai LEP, devono essere garantiti, tra gli altri, i seguenti requisiti:
- rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e dei principi europei e internazionali in materia;
 - accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa e obiettiva, e consenso consapevolmente espresso;
 - offerta dell'intera gamma e tipologia di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 150/2022;
 - impiego di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa in possesso della qualifica legale di mediatore esperto ed inseriti nell'apposito elenco di cui all'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022;
 - numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma;
 - diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l'equilibrio di genere;
 - impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime vulnerabili e utilizzo di particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti;
 - nei programmi che coinvolgono a qualsiasi titolo minori, impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, formazione ed esperienza, nonché utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso;
 - tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma, adeguato alle necessità del caso, ai partecipanti ed ai mediatori esperti;
 - trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, confidenzialità dei programmi stessi, nonché partecipazione personale a tutte le fasi del programma agli interessati con facoltà di essere assistiti da personale di supporto, anche in relazione alle loro capacità;
 - avvalersi o dotarsi, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 150/2022, di sei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno, per un numero di ore pari a venti ore settimanali, per quattro settimane al mese, per dieci mesi l'anno;
 - avvalersi o dotarsi di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 150/2022;
 - esiti riparativi dei programmi;
- b) assicurare, ove possibile, la presenza di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa secondo un'equilibrata rappresentanza di genere e favorisca la diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse;
- c) garantire l'adempimento dei compiti istituzionali di formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, in collaborazione con Università, ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del D.Lgs. n. 150/2022, nelle forme e nei modi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca;
- d) operare nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 150/2022;

- e) garantire l'accesso ai programmi: i) a titolo gratuito e volontario, favorendolo senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona, senza preclusioni in ordine alla fattispecie di reato ed alla sua gravità, salve le limitazioni imposte in caso di pericolo concreto per i partecipanti che derivi dallo svolgimento del programma stesso; ii) per tutti i reati, in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato, nonché, per i reati perseguibili a querela di parte, anche prima della proposizione della querela;
- f) assicurare l'offerta e la fruibilità dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa, per tutto il distretto cui si riferisce;
- g) rispettare diritti e garanzie per le persone minori di età, diritto all'informazione, consenso alla partecipazione ai programmi, diritto all'assistenza linguistica, dovere di riservatezza di cui all'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022, da parte dei mediatori esperti e del personale del Centro, nonché dovere, da parte dei mediatori esperti, di informazione dei partecipanti circa l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022 (salvi i limiti di cui all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2022), ed inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni (articoli da 46 a 52, del D.Lgs. n. 150/2022);
- h) garantire attività preliminari, svolgimento degli incontri, assistenza e trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, tempi adeguati alle necessità del caso, comunicazioni all'Autorità giudiziaria e sua valutazione degli esiti, disciplina degli esiti riparativi (articoli da 54 a 58, del D.Lgs. n. 50/2022);
- i) garantire formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, requisiti per l'esercizio dell'attività ed elenco dei mediatori esperti (articoli 59 e 60, del D.Lgs. n. 150/2022). In tal senso, assicura che lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa sia svolto esclusivamente da coloro che abbiano conseguito la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, ai sensi del citato articolo 59 e successivi decreti attuativi, e che i medesimi mediatori risultino inseriti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del citato articolo 602 e successivi decreti attuativi;
- j) garantire che, al fine dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa, i mediatori esperti forniscano ai partecipanti al programma di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 150/2022, un'informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti nonché in merito alle garanzie e ai doveri previsti dal medesimo decreto. L'informazione deve essere fornita in una lingua comprensibile ed in modo adeguato all'età e alle capacità dei destinatari, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo citato;
- k) garantire che durante lo svolgimento del primo incontro effettivo del programma, anche all'esito degli incontri preliminari, il mediatore esperto designato raccolga il consenso degli interessati alla partecipazione al programma stesso in forma scritta, verifichi che tale consenso sia personale, libero, consapevole e informato anche circa la sua revocabilità in ogni momento, anche per fatti concludenti;
- l) garantire che, nell'occasione del primo incontro effettivo del programma di cui al punto precedente, il mediatore esperto designato raccolga il consenso della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, alla presenza dei rispettivi difensori, quando ne facciano richiesta;
- m) garantire che, laddove il partecipante sia persona minore d'età che abbia compiuto gli anni

quattordici o interdetto giudiziale o inabilitato o persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il mediatore esperto rispetti le specifiche previsioni di cui all'articolo 48, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2022;

- n) garantire che i mediatori esperti svolgano i programmi di giustizia riparativa nel numero di almeno due per ogni programma e che i medesimi siano adeguatamente formati, secondo le previsioni di cui all'articolo 59, del D.Lgs. n. 150/2022 e successivi decreti attuativi;
- o) garantire ai partecipanti, alla conclusione del programma, l'assistenza per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico, nonché, alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima del reato, l'assistenza dei rispettivi difensori nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale;
- p) assicurare che i mediatori esperti di cui si avvale il Centro, in relazione ad ogni singolo programma, attestino l'insussistenza delle cause d'incompatibilità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 sull'istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, e garantiscano indipendenza ed equiprossimità rispetto ai partecipanti;
- q) nell'ambito dei programmi che coinvolgono vittime di reato in condizioni di particolare vulnerabilità, garantire l'impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, verificate all'esito di adeguata formazione teorico-pratica, che pongano particolare cura ed attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti nello svolgimento delle attività connesse al programma in ogni sua fase.

Durata

Il progetto ha la durata di tre anni, di cui due annualità esclusivamente subordinate al trasferimento delle pertinenti risorse ministeriali e/o ad eventuali indicazioni ministeriali inerenti le modalità di prosecuzione delle attività, salva la facoltà per l'Amministrazione procedente di prosecuzione per un periodo massimo di ulteriori tre anni laddove, nel corso del rapporto di collaborazione e di monitoraggio dell'andamento delle attività, emergeranno ragioni sulla necessità di consolidamento delle medesime e, comunque, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Si richiama l'art. 3 dello schema di Convenzione (Allegato E).